

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2304 del 09/05/2017 |
| Oggetto | Società PASQUALI SRL in Comune di Ferrara - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-2332 del 05/05/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno nove MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 7632/2017/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **PASQUALI SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Pomposa 385 – Quartesana - ed impianti nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n.16379 del 09/02/2017. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 09/02/2017, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 20/02/2017 con il n. PGFE/2017/1774 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 09/02/2017, dalla Società **PASQUALI SRL** dal Sig. Adriano Pasquali in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Pomposa 385 – Quartesana - ed impianti nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale , per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 1840 del 01/04/2015 rilasciata dalla provincia di Ferrara per l'attività di **SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA** consistente nell'inserimento di una nuova emissione (**E10**) derivante dall'attività di saldatura ;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 1840 del 01/04/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici, all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara con nota assunta al P.G. di Arpae in data 13/03/2017 con il n. PGFE/2017/2757;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **PASQUALI SRL** nella persona del Titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Pomposa 385 – Quartesana - ed impianti nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche in subirrigazione sono quelli contrassegnati con i numeri "1", "2" e "3", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete Fognaria.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria ed in particolare:
 - 2.1. la subirrigazione contrassegnata con il numero 1 dovrà avere uno sviluppo di almeno 75 mt e dovrà servire al massimo 15 A.E.;
 - 2.2. la subirrigazione contrassegnata con il numero 2 dovrà avere uno sviluppo di almeno 75 mt e dovrà servire al massimo 15 A.E.;
 - 2.3. la subirrigazione contrassegnata con il numero 3 dovrà avere uno sviluppo di almeno 75 mt e dovrà servire al massimo 10 A.E.;

3. Il suolo in cui verranno poste le tubazioni forate non dovrà essere sottoposto a pressioni, costipazioni o pavimentazioni che possano ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno non dovranno essere messe a dimora essenze arboree nel medesimo luogo o nessun altro tipo di coltura destinata a essere consumata cruda.
4. La trincea dovrà avere una profondità di 80 centimetri e dovrà essere garantito un franco della falda di almeno 100 cm.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento.

Il rilascio del presente titolo abilitativo non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e dei regolamenti comunali.

L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possono arrecare a causa del malfunzionamento della rete fognaria.

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI | E1 Taglio laser | E2 Taglio laser | E3 Taglio laser |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 18.000 | 7.000 | 3.500 |
| Durata (ore/giorno) | 6 | 6 | 6 |
| Altezza minima (m) | 7 | 7 | 7 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Materiale particellare | 10 | 10 | 10 |
| Ossidi di azoto espressi come NO ₂ | 20 | 20 | 20 |
| Monossido di Carbonio | 5 | 5 | 5 |
| Sistema di abbattimento | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |

| EMISSIONI | E4 saldatura |
|------------------------------|-----------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 12.600 |
| Durata (ore/giorno) | 6 |
| Altezza minima (m) | 7 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|--|----|
| Materiale particellare | 5 |
| Nichel ed i suoi composti espressi come Ni | 1 |
| Cromo (VI) ed i suoi composti espressi come Cr | 1 |
| Cobalto ed i suoi composti espressi come Co | 1 |
| Monossido di Carbonio | 10 |
| Ossidi di azoto espressi come NO ₂ | 5 |
| Sistema di abbattimento | -- |

La ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3 ed E4** con **frequenza almeno annuale**.

| EMISSIONI | E5 saldatura | E6 saldatura | E7 saldatura | E9 saldatura | E10 saldatura |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 16.700 | 18.000 | 10.200 | 16.000 | 7.600 |
| Durata (ore/giorno) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Altezza minima (m) | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|------------------|----|
| Materiale particellare | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sistema di abbattimento | -- | -- | -- | Filtro a tessuto | -- |

| EMISSIONI | E8 Graniglia tura |
|----------------------------------|------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 5.000 |
| Durata (h/giorno) | 8 |
| Altezza minima (m) | 10 |
| Inquinanti (mg/Nm ³) | |
| Materiale particellare | 10 |
| Sistema di abbattimento | Filtro a cartucce |

3. Relativamente alla emissione **E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** la Ditta dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

3.1. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

3.2. Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

3.3. Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/Nm³ per quanto riguarda le polveri totali;

3.4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

3.5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

3.6. In sede di messa a regime della nuova emissione **E10** dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a

partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.

10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, l'Autorizzazione unica ambientale atto n. 1840 del 01/04/2015 adottata dalla Provincia di Ferrara;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.